

STATUTO

Dell'Associazione Culturale Senza Fini Di Lucro **"ARCHIVIO GIANFRANCO FERRONI (ETS)"**

ART. 1

(Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii e, in quanto compatibile, del codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione culturale senza fini di lucro avente la seguente denominazione:

" Archivio Gianfranco Ferroni ETS",

ART. 2

(Sede e durata)

L'associazione ha sede legale nel Comune di Bergamo, viale Vittorio Emanuele n. 71 e ha durata illimitata.

L'assemblea potrà istituire o sciogliere sedi secondarie, sedi operative, uffici di rappresentanza, sia sul territorio nazionale che internazionale.

ART. 3

(Oggetto e Finalità)

L'associazione Archivio Gianfranco Ferroni è apartitica, apolitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e si prefigge lo scopo di promuovere la conoscenza e la tutela della figura e delle opere di Gianfranco Ferroni, attraverso lo studio e la valorizzazione delle sue opere, con particolare riferimento alle seguenti attività:

- esaminare, studiare, valorizzare, documentare e autenticare le opere di Gianfranco Ferroni, attraverso la costituzione di un "comitato per l'autentiche";
- raccogliere, catalogare ed archiviare tutta la documentazione relativa all'opera e all'artista Gianfranco Ferroni;

- promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con enti pubblici e privati o per conto terzi, mostre, esposizioni temporanee, convegni, riunioni, dibattiti, incontri e pubblicazioni finalizzate alla divulgazione e celebrazione dell'opera dell'artista.
- promuovere e curare la pubblicazione di documenti, saggi, cataloghi, biografie, opere letterarie e sussidi informatici;
- tutelare la figura dell'Artista e difendere il suo patrimonio artistico dalla contraffazione e dagli illeciti.

L'associazione può operare in Italia e all'estero, nei modi e con gli strumenti ritenuti idonei per il conseguimento delle finalità statutarie.

L'associazione Archivio Gianfranco Ferroni può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART.4

(Categorie di soci)

L'associazione è offerta a tutti coloro che, essendo interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, ne accettano lo Statuto e le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione ha soci (in seguito chiamati anche associati o aderenti) fondatori, onorari, sostenitori e ordinari.

Sono soci fondatori quelli intervenuti nell'atto costitutivo nonché coloro ai quali tale qualifica venga espressamente conferita in ragione di particolari meriti dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei componenti; ad essi spettano le prerogative fissate nel presente Statuto.

Sono soci onorari le persone e/o gli Enti cui il Consiglio Direttivo abbia attribuito siffatta qualifica per meriti particolari nei confronti dell'Associazione o perché occupino posizioni di particolare rilievo nei settori di attività che interessano gli scopi dell'Associazione. La qualifica di socio onorario, che non può essere richiesta, si acquisisce a titolo gratuito su delibera motivata del Consiglio Direttivo.

Sono soci sostenitori le persone e/o gli Enti che si impegnano a dare un attivo contributo all'attività dell'Associazione. La loro quota sarà d'importo maggiore di quella dei soci ordinari.

Sono soci ordinari le persone e/o gli Enti che aderiscono all'Associazione, impegnandosi a versare le quote annuali stabilite nei termini e nei modi fissati dal Consiglio Direttivo.

La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli stessi in merito ai loro diritti nei confronti della associazione. Ciascun aderente ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione indipendentemente dall'entità dei versamenti fatti o dell'attività prestata o dei servizi ricevuti. Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, pubblici o privati.

ART. 5

(Ammissione e numero degli associati)

I. Il numero degli associati è illimitato.

II. Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

III. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

IV. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività svolte.

V. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

VI. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

VII. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

VIII. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. (RINVIO). Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 6

(Diritti e obblighi degli associati)

I. Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

II. Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 7

(Perdita della qualifica di associato)

I. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

II. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può in ogni caso essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

III. L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

IV. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 8

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Vice presidente.

(- [Organo di controllo]; *possiamo evitare di prevederlo. È obbligatorio se l'associazione supera per due esercizi alcuni limiti economici (100.000 euro di attivo ad es.)*)

ART. 9

(Assemblea)

I. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

(il voto può essere espresso con dichiarazione da trasmettersi a mezzo pec-posta certificata)

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

II. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

III. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

IV. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

V. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

VI. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

VII. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

VIII. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 10 **(Consiglio Direttivo)**

I. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

II. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti del Consiglio Direttivo:

- eleggere tra i suoi membri, nella prima riunione del mandato, il Presidente, il Vice Presidente e le altre cariche secondo quanto stabilito dal presente articolo;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- curare l'attuazione delle linee programmatiche promosse dall'Assemblea dei soci e di quelle approvate;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- designare i propri rappresentanti nei vari enti e organismi che operano in settori analoghi nell'ambito del proprio territorio;
- istituire Commissioni per l'organizzazione e l'attuazione delle iniziative statutarie: fra queste quelle per l'Autentica, la certificazione delle Opere dell'Artista e l'archiviazione dei documenti relativi.

III. Il Consiglio Direttivo è formato da (numero) di componenti, nominati dall'Assemblea per la durata di (tot) anni e sono rieleggibili per (tot) mandati.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause d'ineleggibilità e di decadenza.

IV. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

V. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

ART. 11 **(Presidente)**

I. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

II. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

III. Il Presidente dura in carica (TOT) e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

IV. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

V. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

VI. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 **(Patrimonio)**

Per il conseguimento dei fini che si propone, l'Associazione provvederà a costituire Patrimonio, altresì detto Fondo di dotazione. Detto patrimonio dell'Associazione è formato da:

1. quote associative;
2. elargizioni a qualunque titolo fornite tanto da Enti e da persone estranee all'Associazione quanto da associati;
3. beni mobili e immobili acquistati e quelli di cui i titolari abbiano fatto, anche tacitamente, disposizione a favore dell'associazione;
4. proventi derivanti da manifestazioni, dibattiti, conferenze, rassegne, gite, seminari o altro, istituiti e/o realizzati a seguito di delibera del Consiglio Direttivo;
5. diritti di segreteria dovuti per l'attività di richiesta di autenticazione, archiviazione e/o aggiornamento del Catalogo Generale di Gianfranco Ferroni;
6. proventi derivanti dalla cessione delle pubblicazioni curate e promosse dall'associazione nell'ambito della sua attività di divulgazione culturale;

Gli apporti (quote, versamenti, elargizioni, contribuzioni, donazioni, diritti di segreteria ecc.) comunque fatti al fondo di dotazione sono in ogni caso a fondo perduto.

Detti apporti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di estinzione, recesso o esclusione del socio. Inoltre gli apporti, anche successivi, non creano altri diritti di partecipazione, possedendo ogni socio una sola quota. Detta quota è del tutto personale, non trasmissibile a terzi se non per successione in caso di morte del socio o associato e non è rivalutabile.

ART. 13 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Bilancio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

(nel nostro caso nella forma di rendiconto finanziario per cassa)

ART. 15

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

ART. 16

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

I. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

II. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 17

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal codice civile.

POSTILLE

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI.

L'ORGANO DI CONTROLLO POSSIAMO EVITARE DI PREVEDERLO (è OBBLIGATORIO SOLO SE VENGONO SUPERATI ALCUNI LIMITI ECONOMICI PARECCHIO ALTI.) ANCHE IL REVISORE LEGALE DEI CONTI VA NOMINATO SE RICORRONO I REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE – CHE NON RICORRONO NEL NOSTRO CASO.

POSSIAMO EVENTUALMENTE INSERIRE UNA CLAUSOLA COMPROMISSORIA.

IN OGNI CASO, COME GIÀ PRECISATO, NELLA MAIL ACCOMPAGNATORIA, IL PRESENTE STATUTO È UNA BOZZA CHE POTREMO MODIFICARE SECONDO LE ESIGENZE DELL'ARCHIVIO.